



COMUNE  
di  
TARANTO

Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita

Piazza Municipio 1 - Palazzo di Città

Tel. 099/4581653/143 e-mail ambiente@comune.taranto.it

**Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CANILI DI PROPRIETA' COMUNALE secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Impianto a stabulazione libera di Paolo VI Canile Sanitario con annesso impianto a stabulazione e canile rifugio di Via Galeso 150) cig 8505479F4C**

#### CHIARIMENTO nr 1

**Il disciplinare di gara prevede al punto 7.1 quale requisiti di idoneità:**

- a) iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni di protezione animale di cui alla LR 2/2020; oppure in alternativa
- b) - Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza ) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per l'esercizio di attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto; in tal caso andrà prodotta anche una dichiarazione d'impegno a garantire, in caso di aggiudicazione, la presenza nella struttura di volontari di associazioni animaliste.

la richiesta di chiarimento pervenuta è: un'associazione di volontariato non iscritta nel registro di cui alla LR 2/2020 ma in altri registri della stessa Regione Puglia, ma nello stesso tempo non iscritta al Registro delle imprese in quanto incompatibile, può partecipare alla procedura di gara?

**RISPOSTA:**

la LR prevede che i comuni gestiscono direttamente i rifugi o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste. Con sentenza della Corte di Giustizia CE sez. IV 23 dicembre 2009 . C 305/08, è stato ribadito che le disposizioni della direttiva 2004/08 devono essere interpretate "nel senso che consentono a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato... di partecipare ad un appalto pubblico di servizi" e che tale direttiva osta all'interpretazione di una normativa nazionale che vieti, a soggetti che "non perseguono preminente scopo di lucro di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico". Pertanto, l'assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare un'attività economica, né rileva la carenza di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, che non costituiscono requisite indefettibile di partecipazione alle gare di appalto (C.S. 4236/09). **Ne consegue che l'assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un'attività economica possa essere considerato impresa poiché il carattere imprenditoriale va escluso SOLO nel caso in cui l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito.**

L'associazione di volontariato non iscritta al registro di cui alla LR 2/2020 può partecipare, fermo restando il rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara relativamente alla presenza di volontari delle associazioni animaliste.



Il RUP  
Barbara Galeone